

AGEVOLAZIONI

Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti d'imposta in materia di energia e carburante

di Debora Reverberi



Con la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune **novità in materia di crediti d'imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori**, con particolare *focus* sui **contributi straordinari a parziale compensazione dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti**.

Nell'ambito del **capo I "Misure in materia di energia"** il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

- **crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);**
- **credito d'imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);**
- **credito d'imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).**

Per i ben noti **crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano **confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni** già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:

- **nuovo credito d'imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 ([articolo 15.1 D.L. 4/2022](#)), aliquota del 10%;**
- **credito d'imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 ([articolo 5 D.L. 17/2022](#) e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;**
- **credito d'imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 ([articolo 4 D.L. 21/2022](#)), aliquota incrementata dal 20% al 25%;**

- **credito d'imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022** ([articolo 3 D.L. 21/2022](#)), aliquota incrementata dal 12% **al 15%**.

Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente **le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022**, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l'applicazione della disciplina in materia di **Aiuti di Stato in regime *de minimis***.

In particolare, ai fini dei crediti d'imposta non energivore e non gasivore di cui agli [articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#), **nei casi in cui l'impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019** (periodo assunto a base di calcolo dell'incremento significativo del costo) **il venditore è tenuto a comunicarle**, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, **sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l'agevolazione spettante**, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.

L'articolo 3, commi 1-6 del Decreto Aiuti, sostanzialmente non modificato dalla Legge di conversione, introduce un **credito d'imposta a favore degli autotrasportatori** *"Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante"*.

L'agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio delle attività di trasporto merci **in veicoli di categoria Euro 5 o superiore**. L'importo agevolabile è calcolato sulla spesa **al netto dell'Iva e comprovata da fatture d'acquisto**.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dell'articolo 34 L. 388/2000;
- **irrelevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir**;
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, **proroga al secondo trimestre 2022, con limitazioni di ambito soggettivo, il credito di imposta per l'acquisto di carburante** introdotto dall'[articolo 18 D.L. 21/2022](#) a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022.

La proroga in esame è infatti circoscritta **alle sole imprese esercenti la pesca** e non riguarda le imprese agricole.

Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l'acquisto del carburante, **comprovata mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'Iva.**

Le modalità di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività della pesca possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **entro il 31.12.2022**;
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dell'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- **irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap** e del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **cedibilità, solo per intero**, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.